

Giampaolo Munafò, coordinatore per l'esecuzione dei lavori e responsabile della sicurezza, sconterà un anno per omicidio colposo


Sub morto al Giglio, condanna confermata

L'incidente si era verificato nel 2016 durante i lavori per la rimozione del relitto della "Costa Concordia"

Michelangelo Milazzo

Incidente mortale nel 2016 durante i lavori di rimozione del relitto della nave "Costa Concordia" all'isola del Giglio, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto con la quale Giampaolo Munafò, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e responsabile della sicurezza, era stato condannato ad un anno di reclusione in relazione al reato di omicidio colposo del sub Israel Moreno Frasco.

Sono state infatti pubblicate le motivazioni della sentenza della 4ª sezione penale del Tribunale di Firenze, (presidente Patrizia Piccialli relatore Aldo Esposito), sul ricorso proposto da Giampaolo Munafò con le conclusioni del PG Francesca Costantini che ne ha chiesto l'inammissibilità in seguito al naufragio nel gennaio 2012 della nave da crociera "Costa Concordia", per la quale erano state predisposte le operazioni di rimozione del relitto i cui lavori subacquei erano appaltati al consorzio Titan Micoperi e svolti dalla Titan (una delle società del consorzio), che a sua volta subappaltava i lavori alla Underwater Contractors UCSL, della quale Israel Moreno Frasco era dipendente.



L'infortunio avveniva durante le operazioni di taglio della parte inferiore della struttura di supporto relativa alla scialuppa n. 27, ancorata alla fiancata della nave. Dagli accertamenti svolti era emerso che "la struttura di supporto sulla quale stava operando la vittima non era stata assicurata alla nave prima dell'inizio delle operazioni di taglio. L'evidente sottovalutazione del rischio specifico ha dimostrato anche l'omessa verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza e nel mancato adeguamento dello stesso piano di sicurezza

in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute".

Per tutelare la salute degli operatori subacquei e del personale di assistenza, l'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), associazione privata riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette "norme UNI" - che svolge un'attività di normazione a livello nazionale, ha pubblicato la UNI 11366 "Sicurezza e tutela della salute nelle attività su-

bacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria", norma che definisce criteri e modalità per l'esecuzione di attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria, le caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati ed i requisiti di natura professionale che deve possedere il personale coinvolto, tali da garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori durante l'espletamento delle attività. La norma fornisce inoltre indicazioni precise sulle modalità per la conduzione di operazioni su-

bacquee: "Tali operazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato ed esperto; le immersioni subacquee devono seguire precise ed indifferibili operazioni, che consentano il monitoraggio ed il contatto costante ed ininterrotto fra l'uomo immerso e la superficie e in caso di emergenza deve essere consentito il ritorno in superficie, o comunque in una situazione di sicurezza del personale impegnato direttamente nelle immersioni subacquee. Infine, è indispensabile l'utilizzo di attrezzature specifiche e adatte alle varie situazioni di lavoro che il sommozzatore professionista deve affrontare nell'esecuzione di opere ed interventi subacquei".

Nel dettaglio, la UNI 11366 descrive come devono essere effettuate le operazioni subacquee con campana aperta, con immersione da un mezzo di posizionamento dinamico e per ciascuna delle tipologie indicate, la norma stabilisce l'equipaggiamento minimo necessario all'immersione.

La norma UNI 11366, pertanto, non può essere considerata una norma specialistica di riferimento, consistendo in una sorta di linea guida tecnica, che in quanto tale può avere funzione integrativa ma non sostitutiva delle disposizioni dell'art. 92 d. lgs. n. 81 del 2008.